



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il pignoramento delle cose mobili

Autore: Redazione | 05/11/2018



Il pignoramento mobiliare è una procedura giudiziale parecchio “invasiva”: difatti l’ufficiale giudiziario ricerca le cose pignorabili nella casa del debitore, nei luoghi a lui appartenenti e addirittura sulla persona del debitore.

Quante volte abbiamo assistito in un film ad un pignoramento mobiliare? Il protagonista, sommerso dai debiti, è a casa, triste e solo, e all’improvviso suona la porta: è l’ufficiale giudiziario che inizia a fare razzia di tutti i suoi beni lasciandolo in una casa vuota. Terribile, no? Naturalmente sì, si tratta di una situazione

spiacevole e che tutti vorremmo evitare ma che in alcuni casi diventa necessaria. Bisogna specificare comunque che la disciplina legislativa in materia tutela ampiamente il pignorato e la classica scena in cui il protagonista si ritrova in una casa vuota è assolutamente irrealistica. In questo articolo troverai tutte le informazioni sull'argomento: **il pignoramento delle cose mobili** partendo da ciò che può fare l'ufficiale giudiziario, cosa può pignorare e cosa non può pignorare, come scegliere i beni pignorabili, fino ai tempi e luoghi del pignoramento.

Come inizia il pignoramento?

Ogni tipo di pignoramento inizia con la notifica del titolo esecutivo e del precetto.

Il titolo esecutivo può formarsi:

- in fase giudiziale: ci si riferisce ai titoli emessi dal giudice, come ad esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo contro cui non è stata proposta opposizione, un'ordinanza di convalida di sfratto, un verbale di conciliazione giudiziale con cui le parti definiscono la causa ecc.;
- in fase stragiudiziale: cioè i titoli non emessi dal giudice ma da un pubblico ufficiale oppure sono il frutto di un accordo tra le parti: ad esempio una cambiale, un assegno, una scrittura privata autenticata limitatamente alle obbligazioni di denaro in essa contenute ecc..

Al titolo, giudiziale o stragiudiziale che sia, è necessario che il cancelliere apponga la formula esecutiva per poter iniziare l'esecuzione forzata. La formula esecutiva altro non è altro che una formula di rito con cui viene stabilito che gli ufficiali devono far eseguire quanto indicato nel titolo.

Il creditore, prima di procedere col pignoramento, dovrà adempiere ad un'ulteriore obbligo, cioè notificare l'atto di precetto. L'atto di precetto è un'intimazione di pagamento ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà all'esecuzione forzata.

L'ufficiale giudiziario per procedere al pignoramento dovrà essere munito di titolo esecutivo e precetto che provano, appunto, il diritto del creditore a procedere con il pignoramento.

Dove vengono ricercati i beni pignorabili?

Innanzitutto, il pignoramento mobiliare ha ad oggetto beni mobili, cioè quei beni non qualificati come immobili dalla legge e trasportabili da un luogo ad un altro come quadri, sculture, televisori, computer, denaro, titoli di credito, gioielli ecc. Anche l'energia è considerata bene mobile. L'ufficiale giudiziario potrà cercare tali beni in casa del debitore, nei luoghi a lui appartenenti e persino sulla sua persona, osservando le dovute cautele per tutelarne il decoro.

Per "casa" si intende il luogo in cui il debitore abitualmente vive: potrà essere anche una stanza d'albergo. Ma in una casa possono vivere più persone e l'ufficiale giudiziario potrebbe pignorare la cosa mobile di un terzo che potrà difendersi con lo strumento dell'**opposizione di terzo [1]** per sottrarre all'espropriazione beni non appartenenti al debitore. Per "luoghi a lui appartenenti" si intendono quei luoghi con cui il debitore ha una relazione di fatto: ad esempio i luoghi in cui svolge la sua professione o attività.

L'**ufficiale giudiziario** può cercare i beni anche nei luoghi di cui il debitore può liberamente disporre (ad esempio una cassetta di sicurezza della banca): in questo caso l'ufficiale giudiziario può procedere solo se autorizzato dal presidente del tribunale su richiesta del creditore.

E' possibile effettuare la ricerca anche sulla persona del debitore osservando le dovute cautele per tutelarne il decoro: è necessario, quindi, garantire la dignità della persona e il suo pudore, ad esempio, l'ufficiale giudiziario uomo potrà avvalersi della collaborazione di una donna per procedere a tale ricerca su una donna. La ricerca potrà essere effettuata anche sulle cose che il debitore, in quel momento, porta con sé, come ad esempio una borsa o una valigia.

Tempo del pignoramento

Il pignoramento può essere nei giorni feriali dalle 7 alle 21 **[2]**: sono quindi esclusi i giorni festivi e le ore notturne al fine di evitare che l'esecuzione forzata leda le esigenze di vita del debitore. Il presidente del tribunale può comunque concedere l'autorizzazione a procedere oltre i limiti temporali previsti: ad esempio, per un locale notturno aperto dalle 22 alle 6. Il pignoramento iniziato nell'arco temporale prescritto potrà essere proseguito fino al completamento.

Scelta delle cose da pignorare

L'ufficiale giudiziario sceglie i beni che ritiene possano essere facilmente venduti nel limite dell'importo previsto dal precetto aumentato della metà **[3]**. Questo significa che se l'importo indicato nel precetto è 1000 euro, allora l'ufficiale giudiziario pignorerà cose per un valore di 1500 euro (1000 più la sua metà, cioè 500). E' evidente, quindi, che l'ufficiale giudiziario preferirà il denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito. Data la difficoltà che potrebbe manifestarsi nella determinazione del valore dei beni, l'ufficiale giudiziario può farsi assistere da un esperto stimatore da lui scelto.

L'ufficiale giudiziario non può pignorare ogni tipo di bene, difatti ci sono:

- **crediti assolutamente impignorabili [4]:** oggetti sacri e che servono all'esercizio del culto, anello nuziale, vestiti, letti, tavoli per consumare i pasti e le sedie, frigorifero, stufe e fornelli di cucina, lavatrice, utensili di casa e il mobile per contenerli (sono esclusi i mobili aventi un accertato pregio artistico o di antiquariato), armi e oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio, lettere e manoscritti a meno che non formino parte di una collezione. Vi rientrano anche gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. L'impignorabilità assoluta deve essere eccepita dal debitore e non può essere rilevata dal giudice. Il debitore si servirà dell'opposizione all'esecuzione per contestare il pignoramento di tali beni;
- **crediti relativamente impignorabili [5]:** le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione dello stesso potranno essere pignorate separatamente dall'immobile se mancano altri beni mobili. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del debitore e sentito il creditore, può decidere di escludere dal pignoramento queste cose se necessarie per la coltura del fondo. Rientrano in questo gruppo anche strumenti, oggetti (come computer, autoveicoli o macchinari) e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore che possono essere pignorati nei limiti di un quinto, se il presunto valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal

debitore non appare sufficiente a soddisfare il creditore. Contro il pignoramento effettuato in violazione di tale disposizione di legge è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto si contesta la regolarità formale di un atto del pignoramento;

- **cose pignorabili in particolari circostanze di tempo [6]:** ad esempio i bachi da seta che potranno essere pignorati solo quando si trovano nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. Anche in questo caso, la violazione della suddetta norma comporta l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi.

La forma del pignoramento

L'ufficiale giudiziario redige processo verbale delle sue operazioni [7] in cui:

- **ingiunge al debitore** (o se questi è assente la rivolge alle persone presenti o, ancora, in mancanza di dette persone, affigge un avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento) di astenersi dal compiere un atto di disposizione dei beni pignorati (quali ad esempio la vendita): tali beni servono a garantire il credito vantato dal creditore;
- **descrive le cose pignorate** e il loro stato con foto o con riprese audiovisive;
- **determina il valore** di questi beni, se necessario può farsi assistere da uno stimatore da lui scelto;
- **nomina il custode** di tali beni che, come spesso avviene, è il debitore che potrà usare le cose pignorate solo se autorizzato dal giudice. L'ufficiale giudiziario può nominare custode il creditore o il coniuge, col consenso del debitore, oppure il debitore o persona della sua famiglia, col consenso del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale da cui risulta la sua nomina e non ha diritto ad alcun compenso.

Compiute tutte le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna, senza ritardo, al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore ha quindici giorni di tempo per presentare copie conformi di questi atti alla cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, così da poter iscrivere a ruolo il pignoramento. Il cancelliere a questo punto forma il fascicolo dell'esecuzione.

Il pignoramento dei beni mobili registrati

Il **pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi [8]**, oltre che con le forme del pignoramento mobiliare, può essere eseguito anche nel seguente modo: al debitore andrà notificato un atto indicante gli estremi del mezzo che si intende sottoporre ad esecuzione, l'ingiunzione di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre i beni alla garanzia del credito, nonché l'intimazione a consegnare, entro dieci giorni, il bene indicato e i documenti di proprietà, all'Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale vi è il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, o in mancanza, a quello più vicino.

Dal momento in cui il pignoramento è notificato sino all'espropriazione, il debitore è custode del bene. Se il debitore, scaduti i dieci giorni, non consegna il bene o i beni all'Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato, allora sarà la polizia a procedere al ritiro della carta di **circolazione del veicolo**.

Nel momento in cui il creditore riceve l'atto dall'ufficiale giudiziario, dovrà trascriverlo nei pubblici registri e avrà trenta giorni per depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo oltre alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

La Cassazione ha stabilito la presunzione per cui i beni mobili che si trovano nella casa del debitore o nei luoghi a lui appartenenti sono di sua proprietà. L'ufficiale giudiziario, dunque, non ha il compito di valutare se effettivamente il debitore sia proprietario di tutti i **beni pignorati** ma svolge un'attività meramente esecutiva. I terzi proprietari potranno tutelarsi con lo strumento dell'opposizione di terzo **[9]**. Le somme erogate per la ricostruzione in seguito ai terremoti del novembre del 1980 e del 1981 sono assolutamente impignorabili **[10]**.

Di **GIANLUCA SERAO**

Note

[1] Art. 619 cod. proc. civ.

[2] Art. 519 cod. proc. civ.

[3] Art. 517 cod. proc. civ.

[4] Art. 514 cod. proc. civ.

[5] Art. 515 cod. proc. civ.

[6] Art. 516 cod. proc. civ.

[7] Art. 518 cod. proc. civ.

[8] Art. 521-bis cod. proc. civ.

[9] Cass. sent. n. 23625/2012. **[10]** Cass. civ. n. 10642/2014.